

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5305

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIVERA, AGRUSTI, AIARDI, ALESSI, ANDREOLI, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZOLINI, BALESTRACCI, BONSIGNORE, BORRA, BORRI, CACCIA, CASATI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CHIRIANO, CILIBERTI, CIMMINO, CIOCCI CARLO ALBERTO, CORSI, COSTA SILVIA, CRESCENZI, D'ONOFRIO, FRASSON, GALLI, GOTTARDO, LAMORTE, LEONE, LIA, LOIERO, LUCCHESI, LUSETTI, MANCINI VINCENZO, MANFREDI, MARTUSCELLI, MICHELI, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PATRIA, PERRONE, RABINO, RAVASIO, RIGHI, RINALDI, ROCELLI, ROJCH, RUSSO FERDINANDO, SANESE, SANGALLI, SANZA, SAVIO, SERRA GIUSEPPE, SINESIO, TANCREDI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, VAIRO, VISCARDI, VOLPONI, ZUECH**

*Presentata il 6 dicembre 1990*

Istituzione del Ministero dello sport

ONOREVOLI COLLEGHI! — La rilevanza assunta dallo sport e dalle attività ad esso collegate è, nella nostra società, innegabile. Fatti e situazioni che quotidianamente accadono, tanto nell'ambito della pratica quanto nell'indotto, evidenziano l'esigenza, da tutti avvertita, della creazione di una struttura permanente che sia in grado di programmare e promuovere una appropriata politica in materia.

È opinione comune che le numerose iniziative, spesso lodevoli, assunte finora da enti pubblici e associazioni, abbiano difettato di coordinamento ed unitarietà. Anzi, una loro caratteristica è purtroppo stata, in molti casi, di essere carenti di una visione d'insieme dei problemi affrontati, nonché di essere successivamente frammentati e disomogenei.

Si è notato inoltre come l'assenza di una normativa ragionata e coordinata nel

disciplinare i vari settori che gravitano attorno al mondo dello sport e la conseguente mancanza di un riferimento istituzionale cui imputare con chiarezza precise responsabilità e competenze abbiano causato spesso una deresponsabilizzazione nell'azione di enti che avrebbero dovuto operare di concerto. Di qui inadempienze e ritardi, con effetti negativi sulla collettività e sull'immagine sociale dello sport.

Oltre a ciò, è la natura multiforme delle problematiche connesse allo sport che impone l'istituzione di una struttura unitaria. Si pensi ad esempio alla necessità di promuovere e diffondere nella società un'autentica cultura sportiva, con particolare attenzione per i giovani.

Ed inoltre si ricordino le questioni concernenti dilettantismo e professionismo; l'edilizia e gli impianti sportivi, e la loro razionale distribuzione nel territorio. Si ricordi infine la medicina sportiva, ed in particolare le funzioni di prevenzione che può svolgere.

Le proposte di legge recanti una disciplina generale delle attività sportive hanno una comune matrice, al di là di tratti caratteristici in questa o in quella area: hanno in comune la volontà di garantire lo sport attraverso una previsione di norme che lo mettano al riparo da degenerazioni pericolose.

Non è in questione l'autonomia dello sport. Questo è un valore e continuerà ad esserlo. Sono in questione i poteri cresciuti intorno allo sport; poteri che sfruttando il principio dell'autonomia hanno penalizzato proprio questo principio, essendo chiaro che l'organizzazione su basi di volontariato delle attività sportive non è né libera né agevolata.

Può sembrare antistorica o statalistica la proposta di istituzione di un Ministero dello sport. Si sa, nel nostro paese c'è una crisi della pubblica amministrazione. La tendenza prevalente è quella alla privatizzazione. Eppure, sentiamo la necessità di chiedere al Parlamento una valutazione serena della situazione dello sport. È attualmente il regno incontrastato del privato, ma ci sembra che non

tutto funzioni per il meglio. Non ci sentiamo di dire che qualunque cittadino voglia impegnarsi in un'attività sportiva sia posto in grado di farlo. Il privato ha parametri di valutazione dei diritti della gente tarati sul profitto. Ma lo sport non deve dare profitti. O meglio, può darne, ma accanto ai profitti privati deve esserci un profitto pubblico. Se consideriamo la popolazione interessata alla pratica motorio-sportiva, si può sicuramente conteggiare in decine di milioni il numero dei cittadini rientranti nella competenza dell'istituendo Ministero dello sport.

A tutela di quest'ultimo parametro noi proponiamo l'istituzione di un Ministero dello sport. Non vogliamo privare il CONI di alcuna delle sue prerogative. Semplicemente riteniamo che l'interesse generale della cittadinanza possa trovare una « sensata » protezione nella presenza di un pubblico potere responsabile di quello che fa davanti al Parlamento.

In base a queste premesse, dunque, appare evidente la necessità di costituire un Ministero, ovvero una struttura permanente ed organica che abbia competenze e responsabilità ben definite, e proprie risorse.

Sua caratteristica peculiare sarà principalmente l'essere un organo di coordinamento ed indirizzo, in grado di porsi come interlocutore appropriato sia a livello nazionale che internazionale, con particolare riguardo per i paesi della CEE.

Va inoltre rimarcato come la sua stessa natura di amministrazione pubblica lo ponga *super partes*, consentendogli di tutelare lo sport senza subire interferenze esterne.

Soprattutto, l'istituzione del Ministero dello sport è volta a creare non un ulteriore e deleterio centro di potere, ma un garante, nei confronti della società, della corretta ed autentica realizzazione del diritto alla pratica sportiva.

Dall'analisi della presente proposta di legge emergono chiaramente i numerosi settori di attività, che di per sé stessi implicano l'esistenza di un comune riferimento.

Per quel che concerne la struttura ministeriale, è da rilevare la prevalenza della qualità sulla quantità.

Il personale, infatti, apparterrà a qualifiche funzionali in prevalenza medio-alte, stante la natura e le finalità del Ministero, che richiedono un lavoro di carattere prevalentemente « politico » e di indirizzo.

Il reperimento di detto personale, inoltre, non comporterà aggravio di spesa per lo Stato, in quanto verrà reclutato presso altre amministrazioni. Si eviteranno così concorsi, più o meno lunghi e dispendiosi, ed in più si avranno subito a disposizione funzionari ed impiegati con esperienze già acquisite.

Il numero ridotto dei dipendenti, l'alto livello qualitativo, la semplicità della struttura organizzativa, ed in particolare il fatto che, oltre alla direzione generale del personale, vi sarà un'unica direzione che comprenda tutte le attribuzioni proprie del Ministero, la direzione per la programmazione sportiva, chiariscono inequivocabilmente le sue finalità: tutela e garanzia nei confronti della collettività per una corretta realizzazione del diritto alla pratica sportiva; punto di riferimento istituzionale permanente per l'attività politica.

La sua caratteristica di amministrazione centrale, inoltre, non comporta una esclusione o emarginazione delle realtà locali, ma anzi le valorizza. È prevista, a tal riguardo, la Consulta nazionale dello sport, nella quale sono presenti, oltre a rappresentanti dell'istituendo Ministero dello sport, esponenti regionali, sindacali e di associazioni sportive. Le attività della Consulta nazionale dello sport spaziano dai pareri sui piani di edilizia sportiva a studi ed indagini sulla pratica sportiva, alla politica dei prezzi.

In tal modo si realizzerà un confronto ed un coinvolgimento diretto dei soggetti interessati, consentendo una effettiva partecipazione nelle scelte e nei programmi.

\* \* \*

L'articolo 1 della proposta di legge istituisce il Ministero dello sport e indivi-

dua come compito primario di tale Ministero la realizzazione del diritto dei cittadini alla pratica sportiva e alla attività motoria.

In particolare vengono esplicitate le attività svolte dal Ministero: la programmazione dell'attività sportiva, sia formativa sia agonistica; la tutela sanitaria e le iniziative anti-doping per gli sportivi; l'edilizia sportiva; la sicurezza delle manifestazioni sportive.

Gli articoli 2 e 3 mirano al coordinamento tra il Ministero dello sport e gli altri organismi pubblici che possono essere coinvolti nello svolgimento dell'attività sportiva: altri Ministeri, regioni, istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato.

L'articolo 4 stabilisce la struttura del Ministero dello sport ed individua le direzioni generali: a) affari generali e del personale; b) programmazione sportiva.

L'articolo 5 istituisce presso il Ministero dello sport la Consulta nazionale dello sport, prevedendone la composizione.

L'articolo 6 indica quali sono le funzioni della Consulta: esprimere pareri sui programmi sportivi e sull'edilizia sportiva; proporre studi ed indagini sulla pratica sportiva; individuare iniziative per la propaganda dell'attività motoria dei portatori di *handicap*; esprimere pareri sulla politica dei prezzi delle manifestazioni sportive; proporre modalità di utilizzo degli impianti sportivi.

L'articolo 7 individua la natura giuridica e gli organismi del CONI e pone lo stesso sotto la vigilanza del Ministero dello sport.

L'articolo 8 individua la composizione del Consiglio nazionale del CONI; tale organo stabilisce le direttive generali del Comitato olimpico; decide la partecipazione ai Giochi Olimpici e alle altre manifestazioni internazionali; delibera sui bilanci preventivi e consuntivi; delibera sull'adesione di nuove federazioni e sulla radiazione di federazioni inadempienti; accerta irregolarità di gestione o di funzionamento degli organi federali; stabilisce i criteri distintivi tra attività dilettan-

tistica e professionistica; propone misure sanitarie ed in particolare anti-doping.

L'articolo 9 affida la gestione del CONI alla giunta esecutiva e indica da chi è composta la giunta stessa.

L'articolo 10 elenca i compiti della giunta esecutiva del CONI, la quale: provvede alla direzione e alla gestione amministrativa del Comitato nonché alla predisposizione dei bilanci; svolge le attività di controllo sulle federazioni sportive; adotta deliberazioni d'urgenza in sostituzione del consiglio nazionale; delibera sulle azioni legali dell'ente e su tutte le materie che non sono espressamente riservate al presidente e al consiglio nazionale.

L'articolo 11 concerne le funzioni del segretario generale, che principalmente ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio nazionale e della giunta esecutiva.

L'articolo 12 riguarda il collegio dei sindaci revisori, cui sono demandati i controlli sulla gestione dell'ente, sui libri contabili e i bilanci; effettua, inoltre, le verifiche di cassa.

L'articolo 13 stabilisce l'attribuzione di gettoni di presenza ai membri della giunta esecutiva e del collegio dei revisori.

L'articolo 14 individua la natura (privatistica) e le finalità delle federazioni sportive che devono organizzare e potenziare lo sport, nonché occuparsi della preparazione tecnica e atletica delle singole discipline; devono, altresì, promuovere, coordinare e collaborare con le società per le varie manifestazioni e competizioni.

L'articolo 15 concerne l'ordinamento delle federazioni sportive che devono avere uno statuto conforme a quello predisposto dal Consiglio nazionale del CONI.

L'articolo 16 stabilisce quali organi debbano avere le federazioni sportive, nonché la composizione di tali organi.

L'articolo 17 individua la natura (privatistica) e i fini (non di lucro) delle società sportive, il cui riconoscimento è affidato alle federazioni.

L'articolo 18 provvede a definire come società professionistiche quelle che — costituite sotto forma di persona giuridica — partecipano a campionati professionistici e i cui atleti o dirigenti svolgono l'attività sportiva in via esclusiva.

L'articolo 19 sancisce la competenza del CONI sul controllo della regolarità organizzativa, disciplinare e amministrativa delle società professionistiche.

L'articolo 20 individua quali sono gli organi sportivi che devono dirimere il contenzioso che può sorgere fra società sportive, e tra le stesse e le federazioni, eccetera.

Certamente si tratta di una materia delicatissima, non potendosi nascondere il fatto che vengano a confrontarsi le esigenze di funzionamento dello sport con quelle dell'affermazione dei diritti dei soggetti e delle società come tutelata dall'ordinamento generale.

L'articolo 21 prevede la possibilità di congedi straordinari per l'attività sportiva. Possono fruire dei permessi gli atleti, i dirigenti sportivi, i tecnici e gli ufficiali di gara per partecipare a gare o riunioni a carattere internazionale su convocazione del CONI o delle federazioni.

L'articolo 22 riguarda il personale del Ministero dello sport e gli organi amministrativi disciplinari del Ministero stesso.

Gli articoli 23 e 24 concludono la proposta di legge con le norme di rito rispettivamente sulla delega per il finanziamento e sulla data di entrata in vigore.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

*(Istituzione del Ministero dello sport).*

1. È istituito il Ministero dello sport.
2. Il Ministero dello sport ha il compito di realizzare il diritto dei cittadini alla pratica sportiva e all'attività motoria, quali strumenti per il loro benessere psico-fisico, per la loro promozione sociale e per la prevenzione delle malattie.
3. Il Ministero dello sport, pertanto, provvede:
  - a) alla predisposizione di programmi sportivi;
  - b) alla programmazione dell'attività sportiva formativa ed agonistica, d'intesa con i Ministeri della pubblica istruzione e della sanità, e all'organizzazione dei « Giochi della gioventù »;
  - c) alla programmazione dell'attività sportiva, d'intesa con il Ministero della difesa, dei gruppi militari;
  - d) alla promozione, d'intesa con il Servizio sanitario nazionale, di idonei interventi preventivi e controlli sanitari per tutti coloro che esercitino la pratica sportiva. Il Ministero dello sport, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità, provvede altresì all'effettuazione di indagini e rilevazioni per analizzare i dati derivanti dagli accertamenti preventivi e le conseguenze patologiche della pratica sportiva e di una campagna educativa sulla pratica sportiva. Restano fermi i controlli specialistici per coloro che praticano lo sport a livello agonistico;
  - e) alla realizzazione, d'intesa con il Ministero della sanità e il CONI, attraverso il nucleo operativo anti-doping di cui al comma 3 dell'articolo 2, del controllo circa l'utilizzo di sostanze stimolanti;

f) alla predisposizione e realizzazione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici e le regioni, di programmi di edilizia sportiva;

g) alla elaborazione concordata con organismi internazionali, d'intesa con il CONI, di programmi di attività sportiva;

h) alla predisposizione, d'intesa con il Ministero dell'interno, di misure volte a garantire la sicurezza delle manifestazioni sportive.

#### ART. 2.

*(Utilizzazione di organismi pubblici).*

1. Per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge, il Ministero dello sport si avvale dei servizi tecnici dello Stato, previa intesa con i Ministeri competenti, e dei servizi tecnici delle unità sanitarie locali, previa intesa con le regioni, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dipartimenti universitari con i quali il Ministero può stipulare apposite convenzioni.

2. Il Ministero dello sport concorda con la conferenza dei presidenti delle regioni direttive generali di indirizzo e coordinamento per le questioni di carattere regionale.

3. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione dell'uso del *doping* nella pratica sportiva, il Ministero dello sport si avvale anche del nucleo operativo anti-*doping* dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dello sport.

#### ART. 3.

*(Coordinamento dell'attività regionale).*

1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro esclusiva competenza, e

nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione, la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie previste dalla presente legge in riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, è esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sport.

ART. 4.

*(Struttura del Ministero).*

1. Il Ministero dello sport è costituito da una amministrazione centrale, nel cui ambito, ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge, sono istituite le seguenti direzioni generali:

- a) affari generali e del personale;
- b) programmazione sportiva.

2. Le attribuzioni delle direzioni generali e le relative piante organiche sono definite nel regolamento di organizzazione del Ministero. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sport.

3. Alle direzioni generali sono preposti dirigenti generali dello Stato di livello C.

ART. 5.

*(Consulta nazionale dello sport).*

1. È istituita, presso il Ministero dello sport, la Consulta nazionale dello sport.

2. La Consulta nazionale dello sport è presieduta dal Ministro dello sport ed è composta:

- a) dal direttore generale della programmazione sportiva del Ministero;

b) da cinque assessori regionali allo sport designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni;

c) da tre rappresentanti sindacali designati dal CNEL;

d) da due rappresentanti delle federazioni sportive designati dalla giunta del CONI e da quattro rappresentanti degli enti di promozione sportiva.

3. La Consulta nazionale dello sport dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico ed è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sport. In via transitoria, la consulta dura in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Consulta nazionale dello sport sono stabilite con decreto del Ministro dello sport.

#### ART. 6.

(Funzioni della Consulta nazionale dello sport).

1. La Consulta nazionale dello sport:

a) esprime parere sui programmi sportivi di cui all'articolo 1;

b) propone studi ed indagini sulla pratica sportiva;

c) individua iniziative volte a propagandare l'attività motoria con riferimento a categorie portatrici di *handicap*;

d) esprime pareri sui piani di edilizia sportiva;

e) esprime parere sulla politica dei prezzi praticati nelle manifestazioni sportive:

f) propone modalità per l'utilizzazione degli impianti sportivi.

ART. 7.

*(Comitato olimpico nazionale italiano - CONI).*

1. Il Comitato olimpico nazionale italiano ha natura di ente pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dello sport.

2. Possono essere affiliate al CONI tutte le federazioni sportive il cui statuto risponda ai requisiti di cui all'articolo 17.

3. Sono organi del CONI:

- a) il presidente;
- b) il consiglio nazionale;
- c) la giunta esecutiva;
- d) il segretario generale;
- e) il collegio dei sindaci revisori.

4. Il CONI è presieduto dal Ministro dello sport. Due vicepresidenti sono nominati dalla giunta esecutiva.

ART. 8.

*(Consiglio nazionale del CONI).*

1. Il consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano è costituito dal presidente del comitato, che lo presiede, e dai presidenti delle federazioni sportive, eletti dall'assemblea delle rispettive federazioni. Funge da segretario il segretario generale del Comitato.

2. Il consiglio nazionale dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico. In via transitoria, il consiglio nazionale dura in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il consiglio nazionale:

a) elegge i sei membri della giunta di cui all'articolo 9:

b) nomina il segretario generale;

c) stabilisce le direttive generali dell'attività del Comitato e quelle per la diffusione dell'idea olimpica in armonia con le direttive del Comitato olimpico internazionale;

d) decide la partecipazione ai Giochi Olimpici e alle altre manifestazioni internazionali su proposta delle singole federazioni e designa gli atleti che vi partecipano in base ad apposito regolamento, avvalendosi di una commissione tecnica;

e) delibera i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi ed approva la relazione della giunta esecutiva;

f) delibera sulla domanda di adesione di nuove federazioni sportive e sulla radiazione di federazioni inadempienti;

g) accerta irregolarità di gestione o di funzionamento degli organi federali, nominando eventualmente commissari straordinari;

h) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, i criteri in base ai quali distinguere l'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica;

i) propone misure di natura sanitaria, ed in particolare anti-doping.

4. Con decreto del Ministro dello sport sono stabilite le procedure per l'organizzazione e il funzionamento degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano.

#### ART. 9.

*(Giunta esecutiva).*

1. La gestione del CONI è affidata alla giunta esecutiva composta dal presidente del CONI, che la presiede, da sei membri eletti dal consiglio nazionale, e dal segretario generale. La carica di membro della

giunta esecutiva è incompatibile con quella di membro di organi direttivi di federazioni e società sportive.

ART. 10.

*(Compiti della giunta esecutiva).*

1. La giunta esecutiva dura in carica quattro anni ed ha i seguenti compiti:

a) nomina nel suo seno i due vice-presidenti del CONI;

b) provvede alla direzione ed alla gestione amministrativa secondo le direttive del consiglio nazionale;

c) predispone la relazione sulla gestione, il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

d) esercita il controllo sulle federazioni sportive nazionali;

e) esamina i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi deliberati dalle federazioni sportive nazionali;

f) formula la proposta di ammissione al CONI sulla domanda di adesione delle nuove federazioni sportive nazionali;

g) esamina gli statuti delle federazioni sportive nazionali e li presenta all'approvazione del consiglio nazionale;

h) dispone ispezioni sulla gestione amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali;

i) adotta le deliberazioni d'urgenza in sostituzione del consiglio nazionale e le sottopone alla sua ratifica nella prima riunione;

l) delibera sulle azioni e sulla resistenza in giudizio dell'ente, nonché su tutte le materie non espressamente riservate al consiglio nazionale o al presidente.

## ART. 11.

*(Segretario generale).*

1. Il segretario generale è nominato dal consiglio nazionale, è scelto al di fuori del consiglio nazionale stesso, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

2. Il segretario generale dà esecuzione alle delibere del consiglio nazionale e della giunta esecutiva, cura i rapporti con le federazioni, provvede alla regolare tenuta dei verbali delle riunioni del consiglio nazionale e della giunta esecutiva.

3. La carica di segretario generale è incompatibile con l'esercizio di altre cariche direttive in seno alle federazioni o ad associazioni sportive.

## ART. 12.

*(Collegio dei sindaci revisori).*

1. Il controllo della gestione contabile del Comitato olimpico nazionale è esercitato dal collegio dei sindaci revisori dei conti, costituito da tre membri nominati dal Ministro del tesoro.

2. La carica di componente il collegio dei revisori dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sportiva.

3. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni ed ha le seguenti attribuzioni:

a) effettua il controllo sulla gestione dell'ente ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

b) esamina i bilanci consuntivi e preventivi;

c) effettua le verifiche di cassa.

4. Il collegio deve assistere alla seduta del consiglio nazionale indetta per esaminare il bilancio annuale e può assistere alle riunioni della giunta esecutiva, prendendo visione delle deliberazioni adottate.

## ART. 13.

*(Gettoni di presenza).*

1. Ai componenti della giunta esecutiva del CONI e del collegio dei revisori spetta il rimborso delle spese ed un gettone di presenza determinato dal consiglio nazionale.

## ART. 14.

*(Natura e finalità delle federazioni sportive).*

1. Le federazioni sportive hanno natura privatistica e sono gli organi del CONI preposti all'organizzazione ed al potenziamento dello sport ed alla preparazione tecnica ed atletica nell'ambito delle singole discipline sportive.

2. È compito delle federazioni sportive promuovere e coordinare, anche sul piano finanziario, in collaborazione con le società sportive le varie manifestazioni e competizioni.

## ART. 15.

*(Ordinamento delle federazioni sportive).*

1. Le federazioni sportive, per essere affiliate al CONI, debbono avere uno statuto conforme a quello predisposto dal consiglio nazionale del CONI.

2. Le federazioni sportive possono darsi regolamenti contenenti le norme tecniche ed amministrative relative al funzionamento della federazione ed all'esercizio dello sport da essa controllato. Le federazioni stabiliscono la frequenza e la tipologia degli accertamenti cui devono essere sottoposti i propri iscritti.

3. Per una stessa disciplina sportiva può essere costituita una sola federazione.

## ART. 16.

*(Organi delle federazioni sportive).*

1. Sono organi delle federazioni sportive nazionali:

- a) l'assemblea generale;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.

2. L'assemblea è composta dai delegati eletti su base regionale ai sensi e con le modalità previste dallo statuto della federazione.

3. Le cariche direttive delle federazioni sportive sono incompatibili con quelle delle società affiliate, con quelle di altre federazioni, con quelle di amministratore o titolare di aziende, che operano in settori riconducibili direttamente o indirettamente alla pratica o a manifestazioni sportive nonché con la prestazione di attività lavorativa, a qualsiasi titolo, presso il Ministero dello sport.

## ART. 17.

*(Società sportive: natura e fini).*

1. Le società sportive sono gruppi organizzati di natura privatistica e non perseguono scopi di lucro, salve le società di cui all'articolo 18.

2. Il riconoscimento delle società sportive è affidato alle federazioni.

3. Le società polisportive richiedono l'affiliazione alle federazioni competenti per settore di attività.

## ART. 18.

*(Società professionistiche).*

1. Sono considerate società professionistiche le società che, costituite sotto forma di persona giuridica, partecipano ai rispettivi campionati professionistici,

nazionali ed internazionali, ed i cui atleti o dirigenti svolgono l'attività sportiva in via esclusiva.

ART. 19.

*(Vigilanza sulle società professionistiche).*

1. Il controllo sulla regolarità organizzativa, disciplinare ed amministrativa delle società professionistiche è di competenza del CONI.

ART. 20.

*(Contenzioso sportivo).*

1. Il contenzioso sportivo tra società è rimesso, in prima istanza, al consiglio direttivo della federazione e, in seconda istanza, alla giunta esecutiva del CONI.

2. Il contenzioso sportivo tra società sportive e federazioni, nonché tra federazioni, è rimesso in unico grado alla giunta esecutiva del CONI.

3. Le controversie che pregiudicano l'attività sportiva agonistica dei singoli atleti sono rimesse:

a) ai competenti organi disciplinari della federazione e, in ultima istanza, alla giunta esecutiva del CONI se il provvedimento è della società di appartenenza dell'atleta;

b) alla giunta esecutiva del CONI se il provvedimento è emesso dalla federazione di appartenenza dell'atleta.

4. I ricorsi e le deliberazioni debbono essere presentati per iscritto e motivati, a pena di nullità.

5. Per le controversie di cui ai commi precedenti nessuno può adire le vie legali ordinarie se non dopo aver esperito tutti i gradi della giustizia sportiva, salva esplicita deroga della giunta esecutiva del CONI.

## ART. 21.

*(Congedo straordinario  
per attività sportive).*

1. Gli atleti, i dirigenti sportivi, i tecnici e gli ufficiali di gara inquadrati nelle rispettive federazioni sportive possono fruire di permessi straordinari fino ad un massimo di trenta giorni per ciascun anno solare, per partecipare a gare o a riunioni a carattere internazionale su convocazione del CONI o delle federazioni di appartenenza.

2. La durata massima del permesso è elevata di venti giorni per la partecipazione ai Giochi Olimpici, ai campionati mondiali ed europei.

3. I dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati sono indennizzati dal CONI mediante corresponsione di apposita indennità nel periodo di fruizione di permessi di cui ai commi 1 e 2.

4. Il trattamento economico di cui al comma 3 è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi.

5. Per le indennità di cui ai commi 3 e 4 il bilancio del CONI prevede un apposito stanziamento.

## ART. 22.

*(Personale del Ministero).*

1. I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero dello sport sono stabiliti in conformità alla tabella allegata alla presente legge.

2. Il consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.

3. Presso il Ministero è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

4. In relazione all'istituzione della ragioneria centrale di cui al comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di comples-

sive 35 unità, così distribuite: tre della ex carriera ausiliaria, di cui due con qualifica di commesso (2° livello funzionale) ed una con qualifica di commesso capo (3° livello funzionale); undici della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui dieci con qualifica di coadiutore superiore (4° livello funzionale); tre della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (4° livello funzionale); otto della ex carriera di concetto, di cui sette con qualifica di ragioniere o segretario (6° livello funzionale) ed una con qualifica di ragioniere capo o segretario capo (7° livello funzionale); dieci della ex carriera direttiva, di cui sette con qualifica di consigliere (7° livello funzionale) e tre con qualifica di direttore aggiunto di divisione (8° livello funzionale).

5. Il trattamento economico accessorio, di incentivazione, presenza e produttività, è equiparato a quello dei dipendenti del Ministero del commercio con l'estero e ne segue automaticamente le disposizioni emanate in merito.

6. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti di organico il Ministero dello sport potrà provvedere mediante inquadramento a domanda del personale di ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici, purché, alla data di entrata in vigore della presente legge, eserciti funzioni relative alle competenze attribuite al Ministero dello sport.

7. L'inquadramento, con la conservazione della qualifica e dell'anzianità maturata, è disposto con decreto del Ministro dello sport, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Ministro preposto all'amministrazione di provenienza o l'organo competente dell'ente pubblico di appartenenza.

#### ART. 23.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 15 miliardi in ra-

gione di anno, si provvede mediante utilizzo del 25 per cento della maggiore entrata derivante dall'aumento, dal 26,8 per cento al 29 per cento dell'imposta unica statale sui proventi dei concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al CONI.

ART. 24.

*(Entrata in vigore).*

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO.  
(Previsto dall'articolo 22).

## TABELLA DEL PERSONALE

QUALIFICA	Posti di qualifica		Posti di funzione
	Ruolo amministrativo	Ruolo tecnico	
Dirigenti generali .....	2	—	Direttore generale
Dirigenti superiori .....	2	1	Vice direttore generale o Consigliere ministeriale
I Dirigenti .....	7	2	Direttore di divisione o Vice consigliere ministeriale aggiunto.
Ex carriera direttiva 7°-8° livello .....	14	4	—
Ex carriera di concetto 6°-7° livello .....	21	6	—
Ex carriera ausiliaria 4°-5° livello .....	30		—
Ex carriera esecutiva 2°-3° livello .....	20		—